

ART. 26 ORARIO DELLE RIUNIONI.

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi, di norma, nel pomeriggio del giorno del sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami (o per casi eccezionali).
2. Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 8 e termine, di norma, non oltre le ore 20; la durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in ore 4.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.
4. Eventuali e motivate variazioni al calendario delle riunioni, definito all'inizio dell'anno scolastico, dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione, salvo casi eccezionali.
5. Analogamente dovrà essere comunicato, di norma, con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo ovviamente motivi eccezionali.